



Comune di Parma

**SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE E POLITICHE GIOVANILI
UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY
DIRIGENTE DOTT. ROBERTO BARANI**

Oggetto: Condizioni contrattuali per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio di realizzazione del Progetto _____ da realizzarsi nell'ambito del "Settembre Gastronomico", Settembre 2025

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la realizzazione del progetto "_", presentato al Comune di Parma quale manifestazione di interesse all'Avviso di cui al PG _____ del _____, acquisito al prot. gen. del Comune di Parma n. _____ del _____ e successivamente valutato come idoneo ad essere inserito nella programmazione delle attività da realizzarsi nell'ambito del "Settembre Gastronomico" in considerazione della congruenza della proposta rispetto agli obiettivi e i criteri espressi nell' Avviso (artt. 3 e 6).

ART. 2 – CONTESTO DEL SERVIZIO

"Settembre Gastronomico", è la rassegna che celebra la cultura del cibo e valorizza l'identità culturale di Parma quale Città Creativa UNESCO per la Gastronomia. La manifestazione propone momenti di riflessione sullo stretto legame tra cultura, cibo e identità nonché momenti di aggregazione e di approfondimento dedicati alla cultura gastronomica del territorio riconosciuto internazionalmente grazie al suo patrimonio fatto di prodotti DOP e IGP.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il progetto _____ prevede l'organizzazione di

Gli spazi utilizzati nell'ambito di questa iniziativa sono

Per tutte le attività che dovessero riguardare la produzione, preparazione,

manipolazione e/o somministrazione degli alimenti è richiesto il possesso dell'attestazione di alimentarista e/o la certificazione HACCP.

Tutte le attività previste dal Progetto si svolgeranno nel rispetto delle regole sanitarie vigenti nel momento in cui il servizio verrà realizzato.

Il dettaglio delle attività previste dovrà ricomprendere quanto inviato nella Relazione illustrativa dell'iniziativa, valida come preventivo, acquisito con PG n. _____ del _____ quale parte integrante dello stesso.

L'attività di comunicazione e promozione del Progetto, seppur supportata dalle strutture dell'Amministrazione, resta in capo all'operatore economico affidatario.

Restano in capo all'Amministrazione le attività relative alla prenotazione degli eventi e informazione sugli stessi.

ART. 4 – AMMONTARE DEL SERVIZIO

Il costo del servizio non può essere superiore ad euro 1.500,00 (iva esclusa).

Non sono ammesse offerte con rialzo del prezzo, mentre saranno valutate positivamente le offerte con ribasso.

ART. 5 – OFFERTA E DETERMINAZIONE DEL PREZZO

La proposta, formulata per l'intero lotto, dovrà contenere una descrizione dettagliata delle prestazioni offerte e l'importo totale del servizio.

L'offerta economica dovrà essere comprensiva di ogni spesa accessoria, esclusa IVA di legge, e dovrà essere esplicitata senza fare riferimento ad eventuali ulteriori sconti da applicare: il prezzo offerto dovrà essere unico e non soggetto a condizionamento alcuno.

Una volta affidato il servizio, in corso di vigenza del contratto, il Settore Staff della Direzione Generale, valutata l'opportunità di incrementare o ridurre il *budget* relativo ai servizi propri dell'Operatore Economico, si riserva la possibilità di introdurre variazioni al contratto entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023.

Il Settore Staff della Direzione Generale si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta non venisse ritenuta valida e congrua, o qualora non si realizzasse l'iniziativa per sopravvenuti motivi di opportunità o di bilancio.

Resta in capo all'Amministrazione il compito di attivarsi per ottenere a tariffa agevolata i permessi necessari per il transito nella ZTL tali da consentire all'operatore economico le operazioni di carico e scarico del materiale necessario per la realizzazione del Progetto in oggetto.

ART. 6 - TERMINI DI ESECUZIONE

Le iniziative di cui sopra verranno realizzate nell'ambito del "Settembre Gastronomico". Modifiche al calendario andranno concordate con l'Ufficio competente secondo la disponibilità degli spazi e in sinergia con altri eventi già calendarizzati.

Qualora le condizioni non dovessero essere rispettate, ovvero il servizio risultasse carente, si procederà con la rescissione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1453

del C.C. e all'Operatore Economico sarà corrisposto solo l'importo del servizio correttamente eseguito, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Poiché è intenzione di questo Settore realizzare completamente il progetto in parola, nel caso l'Operatore Economico dimostrasse inefficienze, si procederà con la massima urgenza alla chiamata di altro soggetto esecutore, ponendo a carico dell'Operatore Economico ogni onere derivante.

ART. 7 – FORMA CONTRATTUALE

Gli effetti dell'aggiudicazione della fornitura, la stipula nonché l'esecuzione del contratto sono subordinati al perfezionamento del finanziamento della spesa destinato alla presente fornitura, ovvero all'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulla determinazione ad opera del Responsabile del servizio competente.

L'affidamento verrà concluso tramite contratto stipulato mediante lettera ad uso del commercio.

ART. 8 – OSSERVANZA DELLA NORMATIVA

L'Operatore Economico deve assicurare l'osservanza di tutti gli adempimenti fiscali, nella gestione della propria attività, e previdenziali, nei riguardi del proprio personale, e procederà ai necessari pagamenti a norma di legge.

L'Operatore Economico, ai sensi della L. 136/2010, deve assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto. L'Operatore Economico dovrà inoltre garantire la stipula di regolare polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del servizio potrà essere reso a saldo dell'attività.

La fattura, emessa in forma elettronica in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e del D.L. n.66/2014, dovrà essere intestate ed inviata a: COMUNE DI PARMA - SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE E POLITICHE GIOVANILI – via Repubblica, 1 – 43121 Parma - P. IVA 00162210348.

Il codice univoco da utilizzare per l'inoltro, al Comune di Parma, della fattura è **UFQSY8**.

Il corrispettivo maturato sarà liquidato entro 30 gg. dalla data di ricezione di regolare fattura autorizzata dal RUP, previa verifica di regolarità contributiva esperita d'ufficio tramite DOL (*Durc On Line*) attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In caso di emissione di *Durc On Line* o equivalente documentazione dal quale risulti una posizione irregolare dell'affidatario trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.11 comma 6 del D.Lgs.36/2023.

La fattura deve essere redatta in lingua italiana e deve necessariamente contenere, tutti gli elementi indicati nella comunicazione che il Comune di Parma provvede ad inviare anche ai fini della redazione della fattura in formato elettronico e comunque i seguenti elementi:

- estremi dell'atto di impegno di spesa e numero di impegno di spesa (tali dati sono indicati nella comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'Aggiudicatario dell'impegno e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000);
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN;
- il Codice Identificativo Gara (CIG _____);

In sede di pagamento, l'Amministrazione riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara (CIG), nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 della legge n.136/2010.

Per il pagamento della fattura inerente l'esecuzione del presente contratto troverà applicazione la modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto denominata "split payment", ex art.17 ter D.P.R.633/72, come introdotto dall'art.1, comma 629 b) L.190/2014. All'affidatario verrà liquidato solo l'imponibile pur dovendosi indicare in fattura, da parte dell'affidatario stesso, l'aliquota e l'ammontare dovuta sulla operazione

o in alternativa

Per il pagamento della fattura inerente l'esecuzione del presente contratto non troverà applicazione la modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto denominata "split payment", ex art.17 ter D.P.R.633/72, come introdotto dall'art.1, comma 629 b) L.190/2014, così come da dichiarazione dell'operatore economico affidatario acquisita agli atti del fascicolo in data _____ con PG n. _____.

ART.10 – DANNI E RESPONSABILITÀ

L'operatore economico è responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualsivoglia tipologia, verificatesi nel corso dell'espletamento del Servizio in argomento, arrecati a persone e cose (strutture, attrezzature, opere, materiali d'arte e non, apparecchiature, anche elettroniche ed informatiche), restando a completo ed esclusivo carico dell'Operatore Economico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte del Comune appaltante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare al soggetto aggiudicatario o ai suoi soci o dipendenti o a terzi nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto o per qualsiasi altra causa.

ART.11 – ASSICURAZIONE

L'Operatore Economico aggiudicatario prima dell'inizio del servizio dovrà attivare idonea polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile verso terzi e dipendenti nonché danni arrecati al patrimonio di proprietà dell'appaltante o di cui ne abbia disponibilità. Copia della polizza assicurativa all'uopo stipulata dovrà essere resa all'Amministrazione.

ART.12 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Il servizio è affidato in esclusiva all'Operatore Economico aggiudicatario, che vi provvederà a propria cura e spese. E' vietato, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione dello stesso o il subappalto.

In caso di inosservanza, si procederà con la rescissione del contratto, ai sensi art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART.13 – PENALITÀ

In caso di ritardo o errori negli adempimenti previsti e compresi nel servizio di cui all'art. 2 del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà mantenere indenne il committente da qualunque danno economico conseguente all'inadempimento e a tal fine dovrà dimostrare di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per danni professionali. Qualora il responsabile del procedimento verificasse inadempienze nella prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le

giustificazioni addotte fossero ritenute insufficienti dall'Amministrazione comunale, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di valutare l'applicazione di una penale pari all'1 per mille sul valore del contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di attivazione del servizio, salvo ritardi imputabili all'Amministrazione, oltre all'eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo. La notifica di eventuali sanzioni saranno contestate all'Impresa aggiudicataria a mezzo PEC e l'importo potrà essere recuperato dall'Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicatario inadempiente ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Nel caso di reiterati ritardi l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del servizio.

ART. 14 – RECESSO

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del Codice appalti. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente capitolato ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva; garanzia definitiva; divieto di cessione del contratto - cessione del credito; obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4,

del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 16 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del Codice appalti. L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122, comma 1, del Codice appalti. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 17 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITA' DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 124 del Codice appalti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato. Per quanto non qui espressamente previsto si applica l'art. 124 del Codice appalti.

ART. 18 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per la modifica del contratto durante il periodo di efficacia valgono le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto del servizio di cui al presente affidamento da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del servizio di realizzazione del progetto in oggetto ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di

Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it.

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo a:

 **Comune di Parma** urp@comune.parma.it



L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A, numero di telefono 052140521.

ART. 20 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, _____ è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali dal Comune di Parma. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (Allegato light) che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del servizio in oggetto che _____ al Titolare del trattamento. _____ è nominata Responsabile del trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dal Comune di Parma in qualità di Titolare del trattamento.

ART. 21 – RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L'obbligo di cui ai precedenti paragrafi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza

da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai precedenti paragrafi e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. L'appaltatore può utilizzare servizi di *cloud* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di *auditing* da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente capitolato. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18.12.2013, come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 dello 08.03.2017, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie è competente il Foro di Parma.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si rimanda al D.lgs 36/2023 e alle disposizioni del Codice Civile o altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, in quanto applicabili.

SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE E POLITICHE GIOVANILI
Dott. Roberto Barani

Ai sensi di quanto previsto dalla L. 7/8/1990 n. 241, si comunica quanto segue:

1. **AMMINISTRAZIONE COMPETENTE:** Comune di Parma;
2. **UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRESSO CUI PUO' PRENDERSI VISIONE DEGLI ATTI:** Ufficio Food Policy e UNESCO Creative City – Settore Staff della Direzione Generale e Politiche Giovanili – Vicolo delle Asse, 5 – 43121 – Parma;
3. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Dott. Roberto Barani